

La residenza fiscale dei trust in Italia: profili interni e internazionali

di Luigi Belluzzo e Francesco Squeo(*)

L'approfondimento

La potestà impositiva di uno Stato trae fondamento e pretesa qualora i redditi siano generati sul proprio territorio da un soggetto non residente (Stato della fonte), anche mediante una stabile organizzazione localizzata ivi, ovvero in ragione della ricorrenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato (Stato di residenza).

Ai fini che qui rilevano, il T.U.I.R. dispone che la base imponibile di un soggetto residente si compone di tutti i redditi posseduti, ovunque realizzati, in applicazione del "worldwide income taxation principle", beneficiando, a seconda dei casi, di meccanismi di eliminazione ovvero attenuazione della doppia imposizione.

Particolare attenzione viene posta poi all'applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni ai trust, dall'angolo visuale italiano.

La disciplina della residenza fiscale dei trust, anche in Italia, è particolarmente complessa, soprattutto qualora **elementi transnazionali** - disponente, *trust fund*, *trustee*, beneficiari, altri soggetti - caratterizzino lo specifico trust.

L'interprete è chiamato a delinearne il trattamento tributario, con un livello di difficoltà decisamente rilevante, come già evidenziato dalla più autorevole dottrina¹, e da chi scrive certamente condiviso. L'approccio non potrà, perciò, che essere calibrato **caso per caso**, investigan-

do e filtrando tutti gli elementi qualificanti ciascun trust, opportunamente calati nel contesto normativo domestico e pattizio di riferimento. Errori di valutazione a detti fini potrebbero, infatti, comportare effetti rilevanti. Invero, stabilire il **ricorrere della residenza fiscale nel territorio dello Stato** diviene cruciale, non soltanto nell'ottica tipicamente reddituale, ma anche patrimoniale. È questo, ad esempio, il caso della novellata disciplina del **monitoraggio fiscale**², di cui destinatario è anche il trust "non commerciale" residente.

La scelta del legislatore nazionale, differentemente da altri Paesi, di optare per la **soggettività tributaria** del trust ed operare una (mera) distinzione tra trust "opaco" e "trasparente", in luogo di una casistica ad hoc per tipologia di trust (i.e. discrezionale, di accumulo, nudo, di scopo e via dicendo), ha complicato l'attività di indagine cui l'interprete è chiamato (anche) al fine di stabilire la sussistenza della residenza fiscale dei trust in Italia e, conseguentemente, della sotsesa modalità di imposizione.

In Italia, non è ancora possibile determinare, a livello preventivo, la residenza fiscale di un trust d'intesa con l'Amministrazione Finanziaria. Non va sottaciuto che le peculiarità dello strumento non possono prescindere da un'analisi at-

(*) Dottori commercialisti, Belluzzo&Partners

Note:

- 1 Cfr. G. Maisto, "L'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni ai trusts", in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, a cura di G. Fransoni e N. de Renzis Sonnino, 2008, pag. 90
- 2 Sia consentito rinviare a L. Belluzzo - F. Squeo, "I trust e il nuovo monitoraggio fiscale in Italia", in *Strumenti Finanziari e Fiscalità*, n. 14, 2014.